	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ -PN/AIA/81

Decreto n° 1998/AMB del 17/11/2015

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 915 del 2 maggio 2011, come modificata con il decreto n. 1698 del 27 agosto 2014, relativa all'esercizio dell'installazione dell'Azienda Gasparotto Tiberio, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999";

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante “D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l’articolo 53, comma 1, lettera b) dell’Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 915 del 2 maggio 2011, che autorizza l’esercizio dell’installazione di cui al punto 6.6, lettera a), dell’Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Braida, 2, frazione Aurava, gestita dall’AZIENDA GASPAROTTO TIBERIO (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Braida, 2, frazione Aurava;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1698 del 27 agosto 2014, con il quale è stata modificata l’autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 915/2011;

Considerato che con la nota del 9 luglio 2014, il Gestore ha inviato, oltre il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), oggetto della modifica di cui al citato decreto n. 1698/2014, il contratto sottoscritto con azienda terza, in data 1 giugno 2014, per la fornitura di effluenti zootecnici funzionali alla produzione di energia da biomassa, che prevede la possibilità di trattenere la quantità di effluente corrispondente a quella di un ciclo di allevamento (primaverile) per la concimazione dei seminativi aziendali;

Preso atto che con nota prot. n. 32758 del 7 ottobre 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 27502, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha inviato il Rapporto conclusivo di visita ispettiva per l’anno 2014, nel quale viene evidenziato che lo stoccaggio del materiale palabile è effettuato su una platea impermeabile che, diversamente da quanto prescritto dai termini dell’Allegato B al decreto autorizzativo AIA n. 915 del 2 maggio 2011, non è dotata di una struttura coperta atta a garantire la protezione dagli agenti atmosferici e un’adeguata ventilazione della massa stoccata;

Vista la nota prot. n. 22296 del 6 luglio 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio

competente in data 7 luglio 2015 con protocollo n. 18446, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, tenuto conto di quanto comunicato dal Gestore riguardo l'utilizzo degli effluenti zootecnici, ha previsto le seguenti prescrizioni:

- 1) il Gestore non dovrà, neanche in via temporanea, stoccare nella concimaia scoperta le lettiere rimosse dai capannoni. Tali effluenti palabili saranno prelevati dai capannoni per essere caricati direttamente sui mezzi di trasporto;
- 2) il Gestore, prima di cedere gli effluenti ad aziende terze, dovrà compilare, nei termini dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Regione n. 03/Pres. DI 11 gennaio 2013, lo specifico documento di trasporto;
- 3) il trasporto degli effluenti dovrà essere effettuato con mezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione di materiale;

Ritenuto di recepire, inserendole nell'autorizzazione integrata ambientale, le suddette prescrizioni indicate da ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 915 del 2 maggio 2011, come modificata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 1698 del 27 agosto 2014;

DECRETA

1. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 915 del 2 maggio 2011, come modificata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 1698 del 27 agosto 2014, rilasciata a favore dell'AZIENDA GASPAROTTO TIBERIO identificata dal codice fiscale GSP TBR 50L20 H891X, con sede legale nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Braida, 2, frazione Aurava, relativamente all'installazione di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Braida, 2, frazione Aurava.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato B al decreto n. 915 del 2 maggio 2011, viene sostituito dall'Allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Prescrizioni

1. Il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

Art. 3 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Gasparotto Tiberio, al Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO B


Il Gestore deve rispettare le prescrizioni di seguito indicate.

1. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
2. la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
3. l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
4. la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni deve essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
5. qualora si preveda di effettuare lo stoccaggio del materiale palabile, questo deve avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione;
6. qualora si preveda di effettuare l'accumulo temporaneo in campo del materiale palabile idoneo, questo deve avvenire conformemente alle norme vigenti;
7. devono essere mantenute idonee alberature perimetrali, per il miglioramento del microclima interno e conseguenti minori consumi energetici per il raffrescamento estivo e per impedire al vento la veicolazione degli odori verso bersagli sensibili;
- 8. le lettiere rimosse dai capannoni non devono, neanche in via temporanea, essere stoccate nella concimaia scoperta. Tali effluenti palabili devono essere prelevati dai capannoni per essere caricati direttamente sui mezzi di trasporto;**
- 9. prima di cedere gli effluenti ad aziende terze, deve essere compilato, nei termini dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Regione n. 03/Pres. DI 11 gennaio 2013, lo specifico documento di trasporto;**
- 10. il trasporto degli effluenti deve essere effettuato con mezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione di materiale.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/81

Decreto n. 1 698

Trieste, 27 AGO. 2014

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione dell'Azienda GASPAROTTO TIBERIO, sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 915 del 2 maggio 2011, che autorizza l'esercizio dell'installazione indicata al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sita in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Braida, 2, frazione Aurava, gestita dall'Azienda GASPAROTTO TIBERIO (di seguito indicato come Gestore) con sede legale in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Braida, 2, frazione Aurava;

Vista la nota del 9 luglio 2014, acquisita dal Servizio competente il 16 luglio 2014, con nota prot. n. 20951, con la quale il Gestore ha trasmesso il nuovo Piano di Utilizzazione

Agronomica (PUA), datato 26 giugno 2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 915 del 2 maggio 2011, consistente nella sostituzione dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto stesso;

DECRETA

Il "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", allegato al decreto del Direttore del servizio competente n. 915 del 2 maggio 2011, è sostituito dal "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", allegato al presente provvedimento.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 915/2011.
2. Il presente decreto è trasmesso in originale all'Azienda Gasparotto Tiberio. Copia del decreto stesso è inviata, al Comune di San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito

**PIANO DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Soggetto Proponente : Az. agr. GASPAROTTO TIBERIO

data 28/06/2014

il professionista incaricato




Tabella 1									
Calcolo della produzione di effluenti zootecnici									
consistenza aziendale	n. capi (**)		peso vivo (kg)		produzione deiezioni (mc)		produzione deiezioni (L)		produzione liquami (mc) totale
	unitario	totale	unitario	totale	unitaria	totale	unitaria	totale	
Polli da carne (*)	65.200	65.200	65.200	880			522		78
totali	65.200	65.200	65.200	880			522		78
(*) Dato perequato a n. 4,5 cicli/anno (DM 7 aprile 2006, All. 1. Tab 1).									
(**) N. capi desunto dal carico massimo effettivamente realizzato in allevamento.									
Tabella 2									
Calcolo della produzione di Azoto									
A) Polli da carne									
Azoto al campo									
kg									
16.300									
Produzione complessiva di lettiera integrata									
mc/anno									
880									
concentrazione di N nell'effluente lettiera									
kg/mc									
18,52									
concentrazione di N nell'effluente acque reflue									
kg/mc									
0,23									
lettiera utilizzata a fini agronomici									
mc/anno									
180									
lettiera ceduta a biomassa									
mc/anno									
700									
acque reflue utilizzate a fini agronomici									
mc/anno									
78									
calcolo azoto (kg)									
3.333									
12.967									
18,00									

ZONA NON VULNERABILE										lettari		42,29		
Piano di utilizzazione dell' Azoto su terreni in conduzione diretta										N da fertilizzanti distribuiti		12.900		
disponibilità : Conduzione diretta (Az. Agr. Gasparotto Tiberio)										N da fertilizzanti distribuiti		3.339		
quantità di lettieri disponibili da allevamento polli										N da fertilizzanti distribuiti		249,76		
Caratteristiche della unità omogenea	suoli irrigui - Comuni Alta Pianura													
	Caratteristiche della rotazione - tipo	mais	79%	37,94	30,12									
		prato	2%	0,66										
Altre superfici fuori rotazione coltivazione	medica	5%	1,75											
		14%	5,41											
	prec. mais/medica	ha		30,12	prod. unit. (t./ha)	14,0								
	prec. mais	ha		0,66	prod. unit. (t./ha)	40,0								
	prec. mais	ha		1,75	prod. unit. (t./ha)	40,00								
epoca di applicazione effluenti											totale		32,63	
primavera														
autunno														
primavera														
fabbisogno di N	mais	kg N/l.		25,00	kg N	10,542	parz.1	10,542	parz.2	10,542	tot.			
	prato	kg N/l.		2,50	kg N	66		66		66				
	medica	kg N/l.		1,50	kg N	105		105		105	10,713			
Contributi di N da precessioni culturali, meteorologia e suolo	N c	kg/ha		36	kg N	1,166		1,166		1,166				
	An	kg/ha		20	kg N	651		651		651				
	N f	kg/ha			kg N									
fabbisogno azotato netto totale											kg. N		516	
													11,229	
Gestione effluenti:	mais	conc.org.in presenza (mc/ha)		6,0	lettere mc.	180		180		equiv. kg. N	3,339			
	prato	conc.org.in presenza (mc/ha)			lettere mc.					equiv. kg. N				
	medica	conc.org.in presenza (mc/ha)			lettere mc.					equiv. kg. N				
Efficienza											%		0,60	
													0,60	
													0,60	
totale N org.											kg N/ha		2,003	
													52,80	
Intervento con concimazione chimica azotata											N chimico utilizzabile (kg)		9,225	
gestione concimazione chimica											kg/ha		303	
													9,141	
													42	
													42	
EQUAZIONE DELL' AZOTO											Y x B = Nc - Nf + An + (Kc x Fc) + (Kc x Fc)		Kc x Fc	
tipo coltivazione	Y x B	kg		kg	Nf	kg		kg	Kc x Fc	kg	kg		kg	causale
mais	10,542		1,205		602		2,003		9,141					
prato	66		11		13				42					
medica	105		28		35				42					
totale	10,713		1,166		651		2,003		9,225					
disponibilità residua														
Verifica di allevamento: saldo quantità di lettieri disponibili da allevamento polli											N in campo		0	

RIEPILOGO DATI PUA

GESTORE	vulnerabilità zone	SUPERFICI (ettari)					TIPOLOGIA COLTURALE					Tipologia effluenti utilizzata		
		CATASTALE	SAU	MAIS	PRATO	ALTRO	MEDICA	TARE	Acque reflue (mc)	effluenti avicoli polli da carne (mc)	totale			
az. Gasparotto Tiberio	no	42,29	37,94	30,12	0,66	3,50	1,75	1,91	78	180	259			
totale		42,29	37,94	30,12	0,66	3,50	1,75	1,91	78	180	259			
disponibilità residua	mc.									0	0			
cessione a imp. biomassa	mc.									0	0			

NOTE
L'azienda cede ad impianto di biomassa i 4/5 della produzione di lettiera. La lettiera di un ciclo (anno (quello primaverile) viene utilizzata per la concimazione dei seminativi aziendali.
Le acque reflue vengono utilizzate per l'irrigazione estiva delle pertinenze arborate del centro aziendale (voce ALTRO) per una quantità di circa 20 mc/ha.


VERIFICHE

GESTORE	vulnerabilità zone	SAU (*) ettari	N organico utilizzabile kg	Fabbisogno effettivo di Azoto kg	Apporto Totale di Azoto organico complessivi (kg)		N organico efficiente complessivi (kg)		percentuale efficienza
					unitari (kg)	complessivi (kg)	unitari (kg)	complessivi (kg)	
az. Gasparotto Tiberio	no	30,12	10.240,80	11.229	111	3.339	67	2.003	60,00
totali		30,12	10.240,80	11.229	3.339	2.003	2.003	2.003	60,00


(*) Per le verifiche, la Sau di riferimento è riferita esclusivamente al seminativo principale (mais)

EQUAZIONE DELL' AZOTO $Y \times B = Nc + Nf + An + (Kc \times Fc) + (Kc \times Fc)$

GESTORE	SAU ettari	Y x B	Nc	Nf	An	Kc x Fc	Kc x Fo	Quantità N a saldo	Note motivazione scarto
az. Gasparotto Tiberio	37,94	10.713	1.166	-	651	9.225	2.003	-	
totali	37,94	10.713	1.166	-	651	9.225	2.003	-	





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 l - 34126 Trieste, Via Giulia 75/1

Decreto n. 915

STINQ - PN/AIA/81

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

Ditta GASPAROTTO TIBERIO.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006");

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Vista l'art. 22 della L.R. 26 febbraio 2001 n. 7 "norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica";

Vista la domanda del 12 settembre 2009, con la quale la Ditta GASPAROTTO TIBERIO con sede legale in Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN), via Braida 2, fraz. Aurava, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN), via Braida 2, fraz. Aurava;

Dato atto che con le Concessioni edilizie C.E. 98/78 del 27 aprile 1978, C.E. del 21 giugno

1980, C.E. 06/025 del 14 marzo 2007 e DIA del 29 maggio 2009 del Comune di San Giorgio della Richinvelda è stata autorizzata la costruzione dell'intero impianto;

Atteso che in data 16 settembre 2009 la Ditta ha trasmesso la dichiarazione asseverata presso l'Ufficio del Giudice di pace di Spilimbergo;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Ditta ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Vista la nota prot. n. ALP.10-25315-PN/AIA/81 del 21 settembre 2009, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Ditta;

Vista la nota prot. ALP.10-25316-PN/AIA/81 del 21 settembre 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale di ARPA di Pordenone, all'Autorità d'Ambito Territoriale ottimale interregionale "Lemene" e ad ARPA FVG, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 30 settembre 2009, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005 (ora art.9 comma 2 del d.lgs 152/06), prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. ALP.10-18317-PN/AIA/81 del 22 marzo 2010 con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

Vista la nota dd. 7 aprile 2010 con la quale la Ditta ha trasmesso la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007 ed ha specificato di utilizzare il PUA già trasmesso in allegato alla domanda di AIA;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

Vista la nota prot. n. 4965/2010/TS/GRI/107 del 09 giugno 2010, con la quale ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

Vista la nota prot. ALP.10-42349-PN/AIA/81 del 05 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, sotto forma di bozza, al Comune di San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", ad ARPA FVG, il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

Preso atto della nota Prot. 2010. 0062540 del 04 agosto 2010 con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato le seguenti osservazioni:

- dalla relazione tecnica sembrerebbe che l'azienda non produca acque reflue di allevamento in quanto, come si riporta a pag. 16, le acque di lavaggio dei capannoni vengono convogliate per effetto della pendenza nella concimaia. Tuttavia l'azienda fa presente che per agevolare la raccolta di tali acque è comunque prevista la realizzazione di apposita canalizzazione, pozzetti di prima raccolta e stoccaggio per l'utilizzo agronomico entro 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza (pag. 20 e 22 della RT). Non essendo pervenuta la documentazione che attesti che sono stati realizzati i pozzetti di raccolta, non è chiaro se le acque reflue vengano effettivamente intercettate dalla concimaia. L'azienda dovrà chiarire questo aspetto;

- dalle schede G si evince che l'azienda non intende avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i.. Si chiede a tal proposito come gestisce i rifiuti prodotti. Se l'azienda intenderà avvalersene, le operazioni di deposito temporaneo dovranno essere condotte da subito nel rispetto della normativa vigente;

Vista la nota prot. ALP.10-52154/AIA/81 del 30 agosto 2010 con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di fornire documentazione integrativa;

Vista la nota pervenuta in data 23 settembre 2010 con la quale Ditta GASPAROTTO TIBERIO ha trasmesso le integrazioni documentali richieste;

Vista la nota prot. ALP.10-57743-PN/AIA/81 del 29 settembre 2010 con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale di ARPA di Pordenone e ad ARPA FVG le integrazioni trasmesse dalla Ditta con la nota del 23 settembre 2010;

Preso atto della nota prot. 63266/ISP del 29 settembre 2010 dell'ASS n. 6 "Friuli Occidentale" con la quale l'Ente ha ritenuto di segnalare:

- dovrà essere inserita nell'allegato B della bozza di decreto la prescrizione di impiantare e mantenere idonee alberature perimetrali, per il miglioramento del microclima interno e conseguenti minori consumi energetici per il raffrescamento estivo (vedi MTD punto 1.3 del D.M. 29/1/2007) e per impedire al vento la veicolazione degli odori verso bersagli sensibili;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come di seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Preso atto che ARPA FVG e Comune di San Giorgio della Richinvelda hanno ritenuto di non formulare alcuna osservazione sulla bozza di provvedimento sopra menzionata;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN), via Braida 2, fraz. Aurava, da parte della Ditta GASPAROTTO TIBERIO, con sede legale in Comune di SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN), via Braida 2, fraz. Aurava.

Art. 2 - La presente autorizzazione sostituisce Concessioni Edilizie C.E. 98/78 del 27 aprile 1978, C.E. del 21 giugno 1980, C.E. 06/025 del 14 marzo 2007, e DIA del 29 maggio 2009 del Comune di San Giorgio della Richinvelda, solamente per la parte riferita agli scarichi delle acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria, che costituiscono anche autorizzazione agli scarichi come previsto dall'art. 22 della L.R. 26 febbraio 2001 n. 7.

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Ditta applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - La Ditta adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Ditta, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà

comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o l'esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Ditta provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 15 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi

dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste,

2 MAG. 2011



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



ALLEGATO A



MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE ¹	NOTE
Buone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	Applicata
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	Applicata
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	Applicata
		Programma di manutenzione degli impianti	Applicata
		Interventi sulle strutture di servizio	Applicata
		Pianificazione delle attività	Applicata
	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	Applicata
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	Applicata

¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

		Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	Applicata	
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	Applicata	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	Applicata	
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	Applicata	
	1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	Applicata	
		Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	Applicata	
		Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	Applicata	
		Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	Applicata	
		Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	Applicata	

		Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	Applicata	
		Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	Applicata	
		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	Applicata	
		Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	Applicata	
		Adozione di programmi luce	Applicata	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	Applicata	
	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	Applicata	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	Applicata	
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	Applicata	

		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti	Applicata	
		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	Applicata	
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	Applicata	
2 Tecniche nutrizionali come BAT	2.1 Alimentazione per fasi		Applicata	
	2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire una ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali		Applicata	
	2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi		Applicata	
	2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile		Applicata	
	2.5 Integrazione della dieta con altri additivi		Applicata	
3. Migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	Non pertinente	Trattasi di capannoni a ventilazione artificiale (v. punto 4.3.2)
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	Applicata	
5. BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti			NON PERTINENTE	L'azienda non pratica attività diretta di compostaggio

6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	6.1.1 Stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche	Applicata	Platea di stoccaggio non coperta in quanto non prevista dalla regolamentazione vigente per i materiali palabili
	6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione	Applicata	Le superfici dei capannoni sono già considerate stoccaggio (DM 7 aprile 2006 art. 7 c.4)
	6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	Non Applicata	Non necessario. v. punto 6.1.2
	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	Non Applicata	Non necessario. v. punto 6.1.2
	6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	Applicata	v. punto 6.1.2
	6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	Applicata	
	6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	NON PERTINENTE	
	6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	NON PERTINENTE	
	6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE	
	7 BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	NON PERTINENTE
7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso		NON PERTINENTE	
7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)		NON PERTINENTE	

	7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON PERTINENTE	
	7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON PERTINENTE	
	7.1.6 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
	7.2.1 Incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento	Applicata	Trattasi comunque di lettiera avicola, non di pollina

ALLEGATO B

Entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione il gestore dell'impianto dovrà rispettare quanto prescritto in seguito.

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
- la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
- lo stoccaggio del materiale palabile deve avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione;
- l'accumulo temporaneo in campo del materiale palabile idoneo deve avvenire conformemente alle norme vigenti;
- dovrà impiantare e mantenere idonee alberature perimetrali, per il miglioramento del microclima interno e conseguenti minori consumi energetici per il raffrescamento estivo e per impedire al vento la veicolazione degli odori verso bersagli sensibili.



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.).

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette al Servizio competente, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Ditta Gasparotto Tiberio	TIBERIO GASPAROTTO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, al Servizio competente e ad ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		

1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)
1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di		

		carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			
1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'autorizzazione ²	3



² Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.



PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Azienda:

Quantità di liquame in m³:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino equino
prodotte o acquisite da terzi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Quantità di letame in m³:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino equino
prodotte o acquisite da terzi	0,0	0,0	399,5	0,0	0,0

Piano di utilizzazione dell'azoto:

coltura	superficie (ha)	fabbisogno (kg azoto)	fabbisogno totale (kg azoto)	apporti da effluenti zootecnici						concentrazione dell'azoto kg azoto/letaro	
				tipo di effluente	m ³	kg azoto/m ³	epoca (t)	kg azoto apportati	% efficienza N (t)		kg azoto utilizzati
mais	27,94	270	7543,8	lettieria avicola	399,45	18,52	primavera	7397,3	75	5547,9	198,6
	27,94		7543,8		399,45			7397,3			